



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2026

Il Municipio di Torricella-Taverne, visto l'art. 274 e segg. della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT), l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e il decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026, ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2026 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta viene effettuata in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato (oppure a un calcolo presunto), mentre la quarta è a conguaglio.

Disposizione

a) Richiesta d'acconto Totale dell'acconto

oppure

1° rata

Termine di pagamento

30 aprile 2026

2° rata

30 aprile 2026

3° rata

30 giugno 2026

31 agosto 2026

b) Rata a conguaglio

A partire dal 2026

data indicata sul conteggio

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell'art. 3 del decreto esecutivo.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

contribuente, è concesso un interesse rimunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico di quest'ultimo. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.- non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse rimunerativi degli artt. 2, 3 e 11 del decreto esecutivo si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.
10. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.
11. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3 del decreto esecutivo.

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente ordinanza entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2026 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, dal 17 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Tullio Crivelli

Thierry Ronchetti



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Allegato

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse rimunerativi e di ritardo

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2026	3.50	0.25	0.10	0.25
2025	3.50	0.25	0.10	0.25
2024	3.50	0.25	0.10	0.25
2023	2.50	0.10	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10	0.10